

# Requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260, d.lgs. 152/06

Cass. Sez. III 6 novembre 2015, n. 44632 - Mannino, pres.; Ramacci, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Impastato, ric. (Dichiara inammissibile App. Palermo 8 gennaio 2015)

## Sanità pubblica - Rifiuti - Art. 260, d.lgs. 152/06 - Requisiti della condotta.

*I requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260, d.lgs. 152/06 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione «e». Tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.*

(Omissis)

### FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'8/1/2015 ha confermato la decisione con la quale, in data 7/12/2012, il Tribunale di Sciacca aveva affermato la penale responsabilità di I. P. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 perchè, quale titolare dell'omonima ditta individuale esercente un impianto per il recupero dei rifiuti, al fine di perseguire un ingiusto profitto e con più operazioni, allestendo e gestendo l'impianto, accettando rifiuti privi di analisi di caratterizzazione e mettendoli in riserva senza autorizzazione, riceveva o comunque gestiva un ingente quantitativo di rifiuti superiore a 22.000 tonnellate, trasportato con numerosi viaggi da più vettori, conseguendo un profitto superiore ad Euro 92.000,00 (in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando, in primo luogo, che la Corte territoriale non avrebbe considerato la produzione di una sentenza del medesimo Tribunale di Sciacca, con la quale un imputato per fatti analoghi era stato mandato assolto, operandosi, conseguentemente, una disparità di trattamento tra i diversi imputati.

Aggiunge che, sulla base delle risultanze fattuali, risulterebbe non dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, segnatamente, la pluralità di operazioni, l'allestimento di mezzi e di attività continuative ed organizzate, l'ingente quantitativo dei rifiuti trattati.

Inoltre, la condotta contestata contrasterebbe con la giurisprudenza elaborata in materia, riferita a fatti di rilievo e non anche a condotte marginali quale quella posta in essere nel caso in esame.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

### DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente ricordare che i requisiti della condotta configurante il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e".

Si è anche precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv.

232348, non massimata sul punto) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 251965).

Si tratta, come precisato già da questa Corte, di reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Casetta, Rv. 245605).

L'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a

"più operazioni" ed all'"allestimento di mezzi e attività continuative organizzate" finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà non massimata).

Ulteriori requisiti sono l'attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti che già risultano sanzionate penalmente e vengono agevolate dalle azioni propedeutiche di cui si è appena detto, nonchè l'ingente quantitativo di rifiuti, che secondo quanto stabilito da questa Corte, non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (così, Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà, cit.).

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, pure richiesta dalla norma in esame per la configurabilità del delitto, si è invece precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

2. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento al motivo di ricorso, che nessun rilievo può assumere in questa sede l'asserita disparità di trattamento riservata in un processo per fatti analoghi ad altro imputato.

E' evidente che trattasi di fatti diversi, esaminati in procedimenti penali diversi. Inoltre, il ricorso sul punto è del tutto generico, non riportando alcun riferimento concreto alla sentenza menzionata, che, in ogni caso, la Corte territoriale non era tenuta a considerare se non quale mero precedente giurisprudenziale.

3. Anche le ulteriori censure sviluppate in ricorso risultano connotate da genericità e corredate da richiami a dati fattuali che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede, nonchè ad atti del processo l'accesso ai quali è precluso a questa Corte.

Le argomentazioni poste a sostegno delle singole doglianze prospettano, invero, una personale lettura delle risultanze dell'istruzione dibattimentale che appaiono adeguatamente sviluppate dai giudici del merito.

Avuto infatti riguardo alla condotta richiesta per la configurabilità del reato ed ai principi giurisprudenziali dianzi richiamati, appare evidente come nel giudizio di merito, sia stato accertato in fatto che nell'area interessata dall'illecita attività era stata autorizzata la realizzazione di un impianto fisso per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi e che, sebbene l'impianto non fosse stato ancora realizzato, l'attività di gestione era stata comunque posta in essere, peraltro in contrasto con le prescrizioni imposte con il decreto autorizzativo.

L'attività, del tutto illecita, aveva interessato, secondo i giudici del merito, un quantitativo di rifiuti ritenuto ingente per il fatto che lo stesso superava notevolmente la capacità ricettiva massima dell'impianto, pari a 10.000 tonnellate l'anno ed aveva comportato, inoltre, un ingiusto profitto individuato negli importi corrisposti dai conferitori dei rifiuti.

Nel giudizio di merito veniva anche evidenziato come le illecite operazioni di gestione, peraltro ripetute nel tempo, fossero state poste in essere previo allestimento di un'area apposita per la collocazione dei rifiuti e la predisposizione di un'apposita struttura per la loro gestione.

Con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di cedimenti logici o manifeste contraddizioni, i giudici del merito hanno, dunque, sufficientemente dimostrato come accertata in fatto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.

La sentenza impugnata deve pertanto ritenersi del tutto immune da censure.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

*(Omissis)*